SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149/L

LEGGE 3 agosto 1999, n. **265.**

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

99G0348

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150/L

LEGGE 28 luglio 1999, n. **266.**

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1999, n. **267.**

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

99G0340-99G0337

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1999. Situazione del bilancio dello Stato.

99A6548

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 luglio 1999, n. **262.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 454 milioni per l'anno 1999 ed in lire 446 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA MOLDAVA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Moldava qui di seguito denominati le due Parti Contraenti,

Desiderosi di rafforzare i legami tradizionali e privilegiati di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca dei due popoli,

Considerando il ruolo e l'importanza della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica come vettore di stabilità e sicurezza, sia sul piano bilaterale che regionale,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo mira a sviluppare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

ARTICOLO 2

Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le Istituzioni universitarie, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.

ARTICOLO 3

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, conformemente alla propria legislazione, l'attività delle Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra parte, rafforzando lo sviluppo della collaborazione già esistente in materia.

ARTICOLO 4

Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

ARTICOLO 5

Le due Parti Contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte, contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.

ARTICOLO 6

Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive Università e nelle Istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati.

ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici. Esse favoriranno lo scambio di informazioni, di esperti, di insegnanti e di allievi.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle due Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.

ARTICOLO 9

Le due Parti Contraenti si impegneranno a considerare la possibilità di porre allo studio la valutazione dei titoli e dei diplomi universitari rilasciati dalle istituzioni riconosciute dall'altra Parte Contraente che, all'occorrenza, verrà regolamentata da un accordo sulla base di una proposta elaborata da un gruppo misto di esperti convocato per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 10

Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.

ARTICOLO 11

Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potrà assicurare, su una base di reciprocità, la protezione dei diritti d'autore dei cittadini dell'altra Parte, in conformità alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali che mirano a proteggere tali diritti e ciò, mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.

ARTICOLO 12

Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le più rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico.

Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonché mediante la partecipazione a festivals e a manifestazioni artistiche di alto livello.

ARTICOLO 13

Le due Parti Contraenti si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla formazione nei settori del patrimonio materiale ed immateriale, della biblioteconomia, dell'audiovisivo e dell'organizzazione e la gestione culturale degli spettacoli.

ARTICOLO 14

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, di pubblicazioni e di esperti.

ARTICOLO 15

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita politica, economica, culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, favoriranno inoltre le visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

ARTICOLO 16

Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di gruppi di giovani.

Esse favoriranno inoltre, nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalità del mondo sportivo.

ARTICOLO 17

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radio-televisivi, le agenzie di stampa e i giornalisti dei due Paesi.

ARTICOLO 18

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera;
- agronomia;
- agricoltura e scienze dell'alimentazione;
- gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione;
- biotecnologie;
- scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- scienze e tecnologie del mare;
- energia;
- ricerca industriale ed innovazione tecnologica;
- nuovi materiali e genio civile;
- preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti;
- applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali;
- ogni altro settore di comune interesse.

ARTICOLO 19

In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:

a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
b) scambio di documentazione e di informazioni d'attualità scientifica e tecnologica;
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;

d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;
e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.

ARTICOLO 20

Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti suscettibili di essere presentati per il finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

ARTICOLO 21

Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono una Commissione Culturale.

Questa esaminerà l'evoluzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stabilirà dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione. Essa si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali ogni tre anni.

ARTICOLO 22

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, attraverso i canali diplomatici, riguardante il compimento da parte delle Parti Contraenti delle procedure interne richieste.

ARTICOLO 23
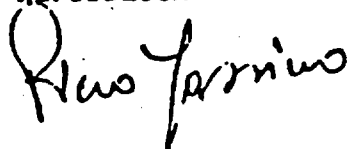
Il presente Accordo avrà una durata di sei anni e sarà tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata.

Il presente Accordo potrà essere denunciato con notifica da ciascuna delle due Parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato l'Accordo sopramenzionato.

Fatto a Roma il 19 settembre 1997, in due originali in lingua italiana e moldava, tutti e due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA MOLDAVA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3505):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 2 settembre 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 30 settembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 24 novembre 1998 (atto n. 3505/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula ed approvato il 24 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5452).

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 9 marzo 1999.

Esaminato in aula il 12 luglio 1999 ed approvato il 14 luglio 1999.

99G0336

LEGGE 2 agosto 1999, n. **263.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2000»;

b) all'articolo 45, comma 24, le parole: «di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;

c) all'articolo 61, comma 1, alinea, dopo le parole: «presente Capo» sono inserite le seguenti: «nonché per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio» e le parole da: «per il periodo» fino a: «attuativi:» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2001:»; al medesimo comma 1, alla lettera *b)*, le parole: «di durata non superiore a dodici mesi,» sono soppresse.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1999, N. 214.

All'articolo 1:

al comma 1, nell'alinea, le parole: «è apportata la seguente modifica» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei rela-

tivi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8-*bis*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio";»;

nel capoverso, alle parole: «all'articolo 8, comma 1,» *è premessa la seguente lettera:* «b)» *e dopo le parole:* «articolo 7» *sono aggiunte le seguenti:* «sempre all'interno di detto termine finale;»;

nella rubrica, le parole: «Modifica all'articolo 8» *sono sostituite dalle seguenti:* «Modifiche agli articoli 7 e 8».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Disposizioni in materia di apprendistato)*. — 1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: "trovano applicazione" fino a: "collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente";

b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4136):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (SALVI) il 2 luglio 1999.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 5 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 luglio 1999.

Esaminato dalla 11ª commissione l'8 e 13 luglio 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 14 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6242):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 16 luglio 1999, con pareri delle commissioni I, V, e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione il 21 e 22 luglio 1999.

Esaminato in aula il 26 luglio 1999 ed approvato il 27 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 45 della legge n. 144/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, *entro il 30 aprile 2000* uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o, reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i tre e i ventidue mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;

e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;

f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

g) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilità per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;

l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

n) riunione, entro ventiquattro mesi, in uno a più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;

o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;

q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;

r) adeguamento annuale, a decorrere da 1º gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5, dell'art. 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

— Il comma 24 dell'art. 45 della citata legge n. 144/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è prorogato *di sei mesi. All'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"*».

— Il comma 1 dell'art. 6 della citata legge n. 144/1999, come modificato dalla presente legge, risulta essere il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, *nonché per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio*, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare *fino al 31 dicembre 2001:*

a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;

b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;

c) un contingente non superiore a otto unità di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1º luglio 1999, n. 214, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

99G0345

ART. 1.

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

ART. 2.

1. Sono programmati dalle università gli accessi:

a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di

sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;

c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera *a)* tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;

d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.

2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, è effettuata sulla base:

a) dei seguenti parametri:

1) posti nelle aule;

2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;

3) personale docente;

4) personale tecnico;

5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

ART. 4.

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura

generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 5.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001.

4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, le università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Nota all'articolo 1:

Il comma 95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) reca:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:"

Il testo del comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) reca:

"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado."

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):

"Art. 3. 2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili."

"Art. 4. 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie."

Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, riguarda: " Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)".

L'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127) è il seguente:

"Art. 16. 1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole.

L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura."

Nota all'articolo 2:

Per il testo del comma 95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3:

Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

"4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni."

Nota all'articolo 4:

Per il testo del comma 95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n, 127 si veda la nota all'articolo 1.

Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

"Art. 1.- 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR)."

"Art. 2. 1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento."

"Art. 3. 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore."

"Art. 4. 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162."

Nota all'articolo 5:

Per il testo dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 novembre 1990, n. 341 si veda la nota all'articolo 4.

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245 reca: "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento."

99G0347

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1999.

Sospensione di un pubblico amministratore dalle cariche di deputato e assessore regionale della regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 22 aprile 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania nei confronti del sig. Giuseppe Castiglione, deputato della regione siciliana ed assessore regionale, per il reato previsto dagli articoli 110 e 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del codice penale;

Vista la ordinanza emessa in data 5 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania con la quale nei confronti del sig. Giuseppe Castiglione viene disposta la revoca della misura della custodia cautelare e viene disposta l'applicazione, per la durata di due mesi, della misura interdittiva della sospensione, ai sensi dell'art. 289 c.p.p., dal pubblico ufficio di assessore regionale;

Viste le comunicazioni in data 6 maggio 1999 n. 7/TRIS-2A2 ed in data 20 maggio 1999 n. 9/RIS-2A2 del commissario dello Stato nella regione siciliana;

Considerato che ai provvedimenti giudiziari di cui sopra consegue la sospensione dalle cariche di deputato e assessore regionale del sig. Giuseppe Castiglione per il periodo dell'applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere, e la sospensione dalla carica di assessore regionale del sig. Giuseppe Castiglione per il periodo fissato nella ordinanza del 5 maggio 1999;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Castiglione è sospeso dalle cariche di deputato e assessore regionale della regione siciliana a decorrere dalla data del 22 aprile 1999 fino al 5 maggio 1999, e rimane sospeso dalla carica di assessore regionale fino al 5 luglio 1999.

Roma, 22 luglio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A6584

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 luglio 1999.

Revoca della complessiva somma di L. 279.358.150 concessa ad alcuni comuni dell'Abruzzo per interventi connessi agli eventi sismici del 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 2995).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998 recante le attribuzioni di funzioni al prof. Franco Barberi - Sottosegretario di Stato all'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2241/fpc datata 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 1992, con cui i comuni di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), Civitella Alfedena (L'Aquila), Scanno (L'Aquila), Bolognano (Pescara), Villetta Barrea (L'Aquila), Abbateggio (Pescara), Roccamorice (Pescara) e Bisegna (L'Aquila)

erano stati autorizzati a convenzionare tecnici liberi professionisti ai sensi dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per il disbrigo delle pratiche connesse agli interventi di recupero degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 7-11 maggio 1984;

Considerato che alla data odierna i relativi finanziamenti concessi in favore dei comuni di S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Scanno e Bisegna non sono stati utilizzati;

Tenuto conto altresì che i comuni di Civitella Alfedena, Bolognano, Villetta Barrea, Abbateggio e Roccamorice hanno utilizzato parzialmente i fondi assegnati;

Ravvisata l'opportunità — alla luce del lungo lasso di tempo trascorso — di procedere alla revoca totale e/o parziale delle suddette assegnazioni;

Sentite le amministrazioni comunali;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa vengono revocate le assegnazioni disposte in favore dei comuni a fianco di ciascuna di esse indicati:

L. 61.500.000 per il comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore;

L. 15.858.000 per il comune di Civitella Alfedena;

L. 49.200.000 per il comune di Scanno;

L. 2.220.000 per il comune di Bolognano;

L. 60.776.030 per il comune di Villetta Barrea;

L. 11.310.000 per il comune di Abbateggio;

L. 29.294.120 per il comune di Roccamorice;

L. 49.200.000 per il comune di Bisegna.

2. Il complessivo importo revocato, pari a L. 279.358.150 sarà utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A6585

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo accademico estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Palermo Orazio, nato il 12 aprile 1969 a St. Josse Ten Noode (Belgio), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingénieur Industriel», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingénieur Industriel» conseguito il 26 giugno 1991 presso l'Ecole Centrale des Arts et Metiers di Saint-Gilles (Belgio), e del «Diplome du Baccalauréat en Gestion» conseguito il 29 giugno 1992 presso l'Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales di Bruxelles;

Considerato che il richiedente ha svolto attività professionale per un periodo superiore ai due anni, come risulta dalla certificazione in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che la prova attitudinale di cui all'art. 6 menzionato debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Palermo Orazio, nato il 12 aprile 1969 a St. Josse Ten Noode (Belgio), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: Scienza delle costruzioni.

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. *L'esame scritto* consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. *L'esame orale* consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 27 luglio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A6586

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 luglio 1999.

Adeguamento dei tassi di interesse agevolati per i mutui in fase di ammortamento previsti dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, e riduzione delle commissioni da riconoscersi su detti mutui alle banche convenzionate.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni, previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario;

Attesa l'opportunità di adeguare le misure dei tassi sui mutui in essere in considerazione della marcata riduzione dei tassi di interesse verificatasi nel tempo;

Considerato che sui mutui predetti le banche convenzionate si sono dichiarate d'accordo a ridurre dello 0,50% le commissioni alle stesse spettanti;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sui mutui, previsti dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, in fase di ammortamento a tassi compresi tra il 4,50% e l'8%, con esclusione di quelli edilizi, è concessa ai mutuatari la facoltà di chiedere, entro quattro mesi dalla data del presente decreto, l'applicazione di un tasso del 4%, a decorrere dal 1° luglio 1999.

Sugli stessi mutui, a decorrere dalla predetta data, la commissione in atto riconosciuta alle banche convenzionate viene ridotta dello 0,50%.

Per i mutui come sopra rinegoziati, l'estinzione anticipata, può avvenire previo pagamento di un importo pari al 2% del capitale residuo al momento dell'estinzione.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro: AMATO

99A6627

DECRETO 29 luglio 1999.

Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione europea il 20 marzo 1996, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/213/04 del 23 luglio 1996;

Vista la delibera CIPE 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, recante, in applicazione alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, «modificazione alla deliberazione del 26 novembre 1991 relativa agli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 febbraio 1998, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato, in misura differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria;

Attesa l'opportunità di rivedere i criteri di determinazione di detti tassi ai fini di meglio adeguarli nel tempo all'andamento del mercato finanziario;

Ritenuto l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi d'interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, rilevati un mese prima della delibera di concessione, sono così determinati:

a) tasso Euribor a sei mesi ridotto del 20% per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiere.

b) tasso Euribor a sei mesi ridotto del 50% per le imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ecu ed in possesso del requisito di indipendenza così come definito nella disciplina comunitaria e nella delibera CIPE del 27 novembre 1996, citate in premessa;

c) tasso Euribor a sei mesi ridotto del 65% per le imprese aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu ed in possesso del requisito di indipendenza così come definito nella disciplina comunitaria e nella delibera CIPE sopra menzionata;

d) tasso Euribor a sei mesi ridotto del 65% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare, ammortizzati in un periodo non superiore ad anni 15.

Per il periodo di preammortamento, il beneficiario corrisponde l'interesse semplice in via semestrale anticipata nella misura di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* applicata al mutuo, calcolato sulle somme di volta in volta erogate dalla banca e rilevato due giorni lavorativi antecedenti il mese precedente l'inizio del semestre in cui cade l'erogazione e successivamente con la stessa modalità per ogni semestre.

L'ammortamento avviene a capitale costante.

I tassi variabili di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del comma precedente, sono determinati in via automatica ad ogni scadenza di rata in relazione al tasso Euribor a sei mesi rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo di maturazione della rata di ammortamento.

I tassi fissati con le modalità di cui ai precedenti commi non possono essere comunque inferiori alla misura delle commissioni dovute in relazione all'importo delle operazioni.

Le misure come sopra fissate si applicano alle concessioni deliberate a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

Il Ministro: AMATO

99A6626

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 luglio 1999.

Modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea di nuova istituzione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il regolamento 21 luglio 1997, n. 245 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, così come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999, registro n. 1, foglio n. 179 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1999 e in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, e l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999 con il quale vengono definiti, limitatamente all'anno accademico 1999/2000, le procedure e i parametri standards di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato regolamento n. 245/1997, ai fini della determinazione, da parte delle università, del numero dei posti disponibili;

Ritenuto opportuno, in attesa dell'entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di mettere in grado le università di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avvio delle iscrizioni al nuovo anno accademico ai corsi che comportano prove selettive di accesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 1999-2000 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di nuova istituzione che non abbiano completato il primo ciclo di sei anni dalla data della loro attivazione avviene per pubblico concorso effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle università e pubblicizzati nei relativi bandi.

Art. 2.

1. La prova selettiva, qualora non diversamente disposto dai regolamenti didattici di ateneo, consiste in una serie di domande con risposta a scelta multipla, elaborate da apposita commissione.

Art. 3.

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 8 giugno 1999, di cui in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

99A6587

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18, primo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Le seguenti cooperative edilizie sono sciolte, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «La Trazione», con sede in Sassari, costituita per rogito Salvatore Masala in data 6 novembre 1951, repertorio n. 28268, registro società 831, tribunale di Sassari, BUSC n. 578/37662;

2) società cooperativa edilizia «Grazia Deledda», con sede in Sassari, costituita per rogito Mario Demartini in data 12 aprile 1972, repertorio n. 125226, registro società 2120, tribunale di Sassari, BUSC n. 1028/120090.

Sassari, 7 luglio 1999

Il direttore: MASSIDDA

99A6588

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 3 maggio 1999.

Modificazione a decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

IL MINISTRO PER LE POLTICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni recante disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Considerata l'opportunità di consentire l'impiego delle unità della pesca oceanica, che hanno ottenuto la licenza di pesca ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 1995, anche nelle società miste al fine di diminuire, conformemente agli orientamenti comunitari, la capacità della flotta da pesca italiana;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 9 aprile 1999, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

All'art. 25, comma 1, la lettera *b)*, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 è sostituita dalla seguente:

«*b)* acquisto di unità esistente con presentazione contestuale di un piano di impiego almeno quinquennale ed espressa rinuncia a richiedere benefici finanziari diversi dall'ammodernamento e dalla società mista».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 232

99A6589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Patti territoriali approvati dal CIPE: integrazione modalità attuative. (Deliberazione n. 78/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le delibere CIPE in data 10 maggio 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 settembre 1995, in data 20 novembre 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, e in data 12 luglio 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997 con le quali sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Visto in particolare il punto 5 della delibera CIPE del 12 luglio 1996 nel quale si prevede che per le modifiche ai parametri finanziario, occupazionale e temporale entro un margine di oscillazione del 20%, non sia necessaria l'approvazione del CIPE;

Viste le delibere CIPE 18 dicembre 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1997, 23 aprile 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997 e 26 giugno 1997 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del 24 novembre 1997 con le quali sono stati approvati i dodici patti territoriali relativi ad Enna, Siracusa, Benevento, Brindisi, Caserta, Lecce, Madonie, Nuoro, Vibo Valentia, Caltanissetta, Miglio d'Oro, Palermo;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 che ha disciplinato in modo organico la programmazione negoziata;

Tenuto conto che alcuni dei predetti patti incontrano ostacoli e difficoltà in sede attuativa ricollegabili al periodo di sperimentazione del nuovo strumento di programmazione negoziata, nel quale gli stessi sono stati avviati;

Ritenuto che occorre facilitare il recupero di funzionalità dello strumento, ricorrendo a tutte le potenzialità presenti nelle aree di insediamento dei patti in questione;

Ravvisata in particolare l'opportunità di consentire il riutilizzo delle risorse derivanti da eventuali rinunce, revoche, economie conseguite in sede di attuazione dei patti territoriali;

Ritenuto necessario, al fine di snellire le attività inerenti la gestione dei singoli patti territoriali già approvati dal CIPE, autorizzare il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a provvedere alle necessarie rettifiche degli errori non sostanziali contenuti negli elenchi degli interventi relativi ai singoli patti approvati dal CIPE;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il soggetto responsabile di ciascuno dei patti territoriali approvati dal CIPE con le delibere indicate in premessa è autorizzato al riutilizzo, nei limiti degli importi destinati a ciascun patto, delle risorse finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche, economie conseguite in sede di attuazione dei medesimi patti territoriali, secondo le procedure di cui al punto 2.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997.

2. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procederà ad apportare le necessarie modifiche di natura non sostanziale dei dati riportati nelle tabelle incluse nelle delibere di approvazione dei patti, dandone successiva comunicazione a questo Comitato.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 51

99A6591

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1º luglio 1999, n. 214 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1999), **coordinato con la legge di conversione 2 agosto 1999, n. 263** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 9), **recante: «Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche agli articoli 7 e 8 *del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, *sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

«8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8-bis. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio»;*

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «non oltre il 30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7 *sempre all'interno di detto termine finale».*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1977, n. 59), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 7 *(Personale).* — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego è disposta secondo i seguenti criteri:

a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;

b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.

2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera *b)*, che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti locali.

3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera *b)*, e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi dell'art. 4.

7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'art. 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.

8. *Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

8-bis. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle ricorrenti variazioni di bilancio».*

— L'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) così come modificato, risulta essere il seguente:

«Art. 8 *(Soppressione uffici periferici).* — 1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'art. 4, e comunque *entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'art. 7* sempre all'interno di detto termine finale, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura».

Art. 2.

Disposizioni in materia di apprendistato

1. *All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, le parole da: «trovano applicazione» fino a: «collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente»;*

b) *all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna».*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), così come modificato, risulta essere il seguente:

«2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive *non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente.* Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato, di qualifica professionale idonei rispetto all'attività d svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta, *per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna*».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A6690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicato relativo alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161/1999, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, concernente il regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati.

All'art. 5, comma 3, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161/1999, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999 (Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, le parole: «... si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 14», devono leggersi: «... si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 13».

99A6596

MINISTERO DELL'INTERNO

173° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, 71/99 , 119/99 e n. 133/99 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **11448** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.081/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «WILLJ HEIM-SUHL» MOD. EXPRESS

Calibro: MM 10,3

Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 620

Lunghezza dell'arma: MM 1040

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA

Presentatore: GIUSEPPE DE MICHELIS DI SLONGHELLO IMPORTATORE DELL'ARMA

Classe: **C 5**

N. **11449** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MAPIZ» MOD. EXPRESS KONIG 2005
Calibro: MM 7 × 65 R/.22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 580
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA «MAPIZ DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11450** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793/C/84 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRICO» MOD. 902 DELUX
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA SU LICENZA DITTA «KRICO» - GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONSADORI PERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «C.D. EUROPE S.R.L.»
Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .270 Winchester; .30-06; .243 Winchester con canna lunga mm 570; mm 9,3 × 64; mm 8 × 68 S con canna lunga mm 620.

N. **11451** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE A ROTAZIONE
Denominazione: «MATEBA» MOD. 6 UNICA GRIFFON
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 450 CON COMPENSATORE AMOVIBILE MM 482
Lunghezza dell'arma: MM 850
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE DITTA «MATEBA S.R.L.»
Classe: **C 7**

Nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 400 con compensatore amovibile mm 432.

N. **11452** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. BUFFALO
Calibro: .378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650 CON FRENO DI BOCCA MM 680
Lunghezza dell'arma: MM 1180 CON FRENO DI BOCCA MM 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11453** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HANNES KEPPLINGER» MOD. BUFFALO
Calibro: .460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650 CON FRENO DI BOCCA MM 680
Lunghezza dell'arma: MM 1180 CON FRENO DI BOCCA MM 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**

N. **11454** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561/C/79 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. WOLF 99
Calibro: .30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 940
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri mm 8 × 57 JRS; mm 9,3 × 74 R; mm 7 × 65 R; 30 R Blaser.

N. **11455** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2561/C/79 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «BETTINSOLI TARCISIO» MOD. WOLF 99

Calibro: .30-06

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 990

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: BETTINSOLI TARCISIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE DELLA DITTA «BETTINSOLI TARCISIO S.R.L.»

Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri mm 8 × 57 JRS; mm 9,3 × 74 R; mm 7 × 65 R; 30 R Blaser.

N. **11456** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700

Calibro: .300 REMINGTON ULTRA MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 660

Lunghezza dell'arma: MM 1180

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»

Classe: **C 6**

N. **11457** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700

Calibro: .300 REMINGTON ULTRA MAGNUM

Numero delle canne: UNA (TIPO PESANTE)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 660

Lunghezza dell'arma: MM 1180

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»

Classe: **C 6**

N. **11458** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOSEPH KOSCHAT» MOD. 60
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA VENDITA ARMI
Classe: **C 5**

N. **11459** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOSEPH KOSCHAT» MOD. 70
Calibro: MM 6 × 57 R
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA VENDITA ARMI
Classe: **C 5**

N. **11460** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «JOSEPH KOSCHAT» MOD. 80
Calibro: MM 7 × 64 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA VENDITA ARMI
Classe: **C 6**

N. **11461** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «FEG» MOD. S.A. 85 M
Calibro: MM 7,62 × 39
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 415
Lunghezza dell'arma: MM 895
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA VENDITA ARMI
Classe: **C 7**

N. **11462** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666/C/89 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. BECCACCIA
Calibro: 12/12 PARADOX
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.R.L.»
Classe: **C 8**

N. **11463** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666/C/89 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. BECCACCIA
Calibro: 12/12 PARADOX
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.R.L.»
Classe: **C 8**

N. **11464** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. BECCACCIA
Calibro: 12/12 PARADOX
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.R.L.»
Classe: **C 8**

N. **11465** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666/C/89 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. BECCACCIA
Calibro: 12/12 PARADOX
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.R.L.»
Classe: **C 8**

N. **11466** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666/C/89 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. BECCACCIA
Calibro: 12/12 PARADOX
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 680
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.R.L.»
Classe: **C 8**

N. **11467** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666/C/89 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. BECCACCIA
Calibro: 12/12 PARADOX
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 680
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.R.L.»
Classe: **C 8**

N. **11468** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.004/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «WIFRA ARMI» MOD. ASPEN
Calibro: MM 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALERI WILLIAM RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «WIFRA DI POLI FRANCO & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11469** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.004/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «WIFRA ARMI» MOD. VIPER
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALERI WILLIAM RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «WIFRA DI POLI FRANCO & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11470** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.004/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «WIFRA ARMI» MOD. VIPER
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALERI WILLIAM RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «WIFRA DI POLI FRANCO & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11471** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.004/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «WIFRA ARMI» MOD. VIPER
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALERI WILLIAM RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «WIFRA DI POLI FRANCO & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11472** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.004/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «WIFRA ARMI» MOD. VIPER
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALERI WILLIAM RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «WIFRA DI POLI FRANCO & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11473** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.004/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «WIFRA ARMI» MOD. VIPER
Calibro: .25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALERI WILLIAM RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «WIFRA DI POLI FRANCO & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11474** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.004/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «WIFRA ARMI» MOD. VIPER
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALERI WILLIAM RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «WIFRA DI POLI FRANCO & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11475** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.004/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «WIFRA ARMI» MOD. VIPER
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALERI WILLIAM RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «WIFRA DI POLI FRANCO & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11476** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.004/C/99 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «WIFRA ARMI» MOD. VIPER
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALERI WILLIAM RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «WIFRA DI POLI FRANCO & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **11477** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «KORTH» MOD. TARGET
Calibro: .22 WINCHESTER MAGNUM RIMFIRE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 2**

N. **11478** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «NORTH AMERICAN ARMS» MOD. GUARDIAN
Calibro: .32 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 55,5
Lunghezza dell'arma: MM 110,74
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11479** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 239
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 92
Lunghezza dell'arma: MM 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA DALLA DITTA «SAUER & SOHN
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11480** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. CS 9 CHIEFS SPECIAL
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 76
Lunghezza dell'arma: MM 159
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11481** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. CS 45 CHIEFS SPECIAL
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 82
Lunghezza dell'arma: MM 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11482** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ENCORE RIFLE
Calibro: .45-70 GOVERNMENT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 609,6
Lunghezza dell'arma: MM 977,9
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri: .243 Winchester; .308 Winchester; .22-250 Remington; .223 Remington.

N. **11483** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ENCORE RIFLE
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 609,6
Lunghezza dell'arma: MM 977,9
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri: .270 Winchester; .308 Winchester; .22-250 Remington; .223 Remington.

N. **11484** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «THOMPSON CENTER ARMS» MOD. ENCORE RIFLE
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 609,6
Lunghezza dell'arma: MM 977,9
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei seguenti calibri: .243 Winchester; .308 Winchester; .22-250 Remington; .223 Remington.

N. **11485** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 CENTENARIO
Calibro: MM 6,5 × 54 MANNLICHER SCHONAUER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11486** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 584
Calibro: 12/MM 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 8**

N. **11487** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 584
Calibro: 12/.30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 8**

N. **11488** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 R Freres, .243 Winchester con canna lunga mm 600; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 650.

N. **11489** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .22-250
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili a profilo esterno ottagonale nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 R Freres, .243 Winchester con canna lunga mm 600; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 650.

N. **11490** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .22-250, .243 Winchester, mm 6 × 62 R Freres con canna lunga mm 600; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 650.

N. **11491** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .25-06
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili a profilo esterno ottagonale nei calibri: .22-250, mm 6 × 62 R Freres, .243 Winchester con canna lunga mm 600; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 650.

N. **11492** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, .243 Winchester, mm 6 × 62 R Freres con canna lunga mm 600; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 650.

N. **11493** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»
Classe: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili a profilo esterno ottagonale nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 R Freres, .243 Winchester con canna lunga mm 600; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 650.

N. **11494** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MERKEL» MOD. 2020
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere denominata anche mod. 2021.

N. **11495** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 930
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 Freres, mm 6,5 × 65 RWS con canna luunga mm 577; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 627.

N. **11496** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 930
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 Freres, mm 6,5 × 65 RWS con canna luunga mm 577; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 627.

N. **11497** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «BLASER» MOD. R 93

Calibro: .30-06

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 500

Lunghezza dell'arma: MM 930

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 Freres, mm 6,5 × 65 RWS con canna lunga mm 577; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 627.

N. **11498** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «BLASER» MOD. R 93

Calibro: .257 WEATHERBY MAGNUM

Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO SCANALATO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 577

Lunghezza dell'arma: MM 1020

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili (a profilo esterno scanalato) nei calibri: .243 Winchester, mm 6 × 62 Freres, mm 6,5 × 65 RWS, .308 Winchester, mm 7 Remington Magnum.

N. **11499** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «BLASER» MOD. R 93

Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 627

Lunghezza dell'arma: MM 1070

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .22-250, .25-06, mm 6 × 62 Freres con canna lunga mm 577; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 627.

N. **11500** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «BLASER» MOD. R 93

Calibro: .308 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3

Lunghezza delle canne: MM 500

Lunghezza dell'arma: MM 930

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI & CO.»

Classe: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei calibri: .222 Remington, mm 6 × 62 Freres, mm 6,5 × 65 RWS con canna lunga mm 577; mm 7 Remington Magnum, .300 Weatherby Magnum con canna lunga mm 627.

N. **11501** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. USP EXPERT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12

Lunghezza delle canne: MM 132

Lunghezza dell'arma: MM 220

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA

Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11502** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 945 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8

Lunghezza delle canne: MM 127

Lunghezza dell'arma: MM 221

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»

Classe: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11503** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. KSP 200 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 153
Lunghezza dell'arma: MM 265
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11504** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 452-ZKM VARMINT
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 e 10
Lunghezza delle canne: MM 532
Lunghezza dell'arma: MM 995
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11505** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. USP EXPERT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM 132
Lunghezza dell'arma: MM 224
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11506** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 122 SPORT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11507** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 75 ST IPSC (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 130
Lunghezza dell'arma: MM 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11508** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 75 ST IPSC (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM 130
Lunghezza dell'arma: MM 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11509** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 75 CHAMPION (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 124 CON COMPENSATORE MM 156
Lunghezza dell'arma: MM 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11510** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 75 M IPSC (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 116 CON COMPENSATORE MM 130
Lunghezza dell'arma: MM 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11511** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. FORCE 22 L (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 121
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BORTOLO TANFOGLIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (canna, otturatore e caricatore) idonee ad impiegare le cartucce in calibro: mm 9 × 21; .40 Smith & Wesson; .45 ACP; .38 Super Auto. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11512** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. FORCE 38 L (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .38 SUPER AUTO

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16

Lunghezza delle canne: MM 121

Lunghezza dell'arma: MM 220

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: BORTOLO TANFOGLIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»

Classe: **C 1**

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (canna, otturatore e caricatore) idonee ad impiegare le cartucce in calibro: .22 L.R.; mm 9 × 21; .40 Smith & Wesson; .45 ACP. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11513** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. FORCE 40 L (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .40 SMITH & WESSON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12

Lunghezza delle canne: MM 121

Lunghezza dell'arma: MM 220

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: BORTOLO TANFOGLIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»

Classe: **C 1**

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (canna, otturatore e caricatore) idonee ad impiegare le cartucce in calibro: .22 L.R.; mm 9 × 21; .45 ACP; .38 Super Auto. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11514** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. FORCE 45 L (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .45 ACP

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10

Lunghezza delle canne: MM 121

Lunghezza dell'arma: MM 220

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: BORTOLO TANFOGLIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»

Classe: **C 1**

Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (canna, otturatore e caricatore) idonee ad impiegare le cartucce in calibro: .22 L.R.; mm 9 × 21; .40 Smith & Wesson; .38 Super Auto. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11515** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 21 maggio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. FORCE 921 L (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 121
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BORTOLO TANFOGLIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (canna, otturatore e caricatore) idonee ad impiegare le cartucce in calibro: .22 L.R.; .40 Smith & Wesson; .38 Super Auto; .45 ACP. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

NOTE

Ai numeri 9348, 9350, 9353 e 9355 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. CZ 550 BATTUE.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 1998.

Al n. 5326 del Catalogo dove è iscritta la carabina semiautomatica «GARAND» mod. M 1 cal. .270 Winchester (canna mm 474) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «ADLER» mod. GARAND T - 26.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 gennaio 1999.

Ai numeri 5180 e 5692 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di caricatore con capacità di n. 19 colpi.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 aprile 1999.

Al n. 5693 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «GLOCK GES. M.B.H.» mod. 19 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna 102) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di caricatore con capacità di n. 17 colpi.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 aprile 1999.

Al n. 7146 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «GLOCK» mod. 22 cal. 40 Smith & Wesson (canna mm 114) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di:
caricatore con capacità di n. 17 colpi;
conversione (canna lunga mm 114 e caricatore da n. 19 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 9 × 21 I.M.I.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 aprile 1999.

Al n. 7147 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «GLOCK» mod. 23 cal. 40 Smith & Wesson (canna mm 102) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di:
caricatore con capacità di n. 15 colpi;
conversione (canna lunga mm 102 e caricatore con capacità di n. 17 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 9 × 21 I.M.I.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 aprile 1999.

RETTIFICHE

Al n. 3787 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 660, leggasi: Lunghezza delle canne mm 610.
Al n. 11451 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne mm: 450 con compensatore amovibile mm 482, leggasi: Lunghezza delle canne: mm 460 con compensatore amovibile mm 492. In nota dove è scritto: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 400 con compensatore mm 432, leggasi: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 410 con compensatore mm 442.

ERRATA CORRIGE

Al n. 11122 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «KARL HAUPTMAN», leggasi: Denominazione: «KARL HAUPTMANN»; dove è scritto: Presentatore: PESCHERN WALTER leggasi: Presentatore: PRESCHERN WALTER.
Al n. 11312 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 7, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4.
Al n. 11336 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «DS ARMI» mod. WORD STUTZEN CLASSIC, leggasi: Denominazione: «DS ARMI» mod. WORLD STUTZEN CLASSIC.
Al n. 11353 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 2.
Al n. 11358 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 500 CON STABILIZZATORE DI ROSATA mm 590, leggasi: Lunghezza delle canne: mm 550 CON STABILIZZATORE DI ROSATA mm 590.

99A6597

Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 1999, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla bandiera di guerra della Guardia di Finanza con la seguente motivazione:

«In occasione di massicci e reiterati episodi di immigrazione clandestina il personale della Guardia di Finanza occupato nel controllo dei confini nazionali, con elevatissima professionalità ed incondizionato impegno, interveniva in soccorso dei numerosissimi profughi abbandonati sulle coste pugliesi o in balia del mare aperto.

Operando generosamente per il superiore fine di salvaguardare comunque la vita umana, offriva alla Nazione tutta splendido esempio di grande solidarietà ed elevato spirito di abnegazione». 1991-1999 - Canale di Otranto.

99A6659

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 25 giugno 1999, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) Sig. Giuseppe Palladino:

«Con pronta determinazione ed umana solidarietà interveniva insieme alla sorella per trarre in salvo una donna che era rimasta sospesa nel vuoto aggrappata al davanzale di una finestra». 27 gennaio 1999 - Castell'Alfero (Asti);

2) Sc Np/pn Giordano Rabito:

«Con pronta determinazione e alto senso del dovere, nonostante le proibitive condizioni del mare, interveniva per trarre in salvo un bagnate in procinto di annegare». 16 luglio 1998 - Località Punta Penna Grossa (Brindisi);

3) Ispettore di P.M. Francesco Ferrara;

4) Sottufficiale di P.M. Giuseppe Filomena:

«Con grande senso del dovere ed umana solidarietà, insieme ad un collega, si introduceva in un appartamento riuscendo a trarre in salvo e a rianimare un uomo che aveva tentato il suicidio». 2 settembre 1998 - Grugliasco (Torino).

5) C. 3ª Cl. Np Simone Petricca:

«Con non comune spirito di abnegazione si tuffava tempestivamente in mare per recuperare una donna che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo ad imbracarla con una cima e a trarla in salvo a bordo di un gommone». 16 luglio 1998 - Loc. Marina di Nettuno (Messina).

99A6660

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1999, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose rispettivamente menzionate:

al maresciallo capo della Guardia di Finanza Michele De Chiara, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, si introduceva con pronta determinazione in un appartamento ove si era verificata un'esplosione, riuscendo a spegnere un principio di incendio e a trarre in salvo un uomo anziano in grave stato confusionale» — 9 ottobre 1998 - Ponte S. Pietro (Bergamo);

al finanziere scelto Daniele Ollier, medaglia di bronzo al valor civile con la segunte motivazione:

«Con pronta determinazione ed incurante del grave rischio personale per l'incombente pericolo di valanghe, si prodigava nelle ricerche di un bambino rimasto sepolto sotto un banco di neve, riuscendo ad individuarlo e a trarlo in salvo» — 15 marzo 1998 - Val Veny (Aosta);

al finanziere Gianpaolo Corona, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Componente l'equipaggio di un elicottero, con esemplare altruismo e consapevole rischio personale, si calava con una corda in un canale in soccorso di un alpinista che vi era precipitato, riuscendo nonostante l'incombente pericolo di frane a raggiungere il malcapitato e a trarlo in salvo» — 25 agosto 1997 - Monte Cervino (Aosta);

al sig. Paolo Rinaldi, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Impiegato della locale Questura in servizio di recapito plichi a bordo di un'autovettura della Polizia di Stato, con generoso slancio ed incurante del grave rischio personale, offriva la propria collaborazione per porsi all'inseguimento di due malviventi armati contribuendo validamente alla loro cattura» — 17 maggio 1996 - Caserta;

al sig. Fabio Ardigò, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e pronta determinazione interveniva in soccorso di un uomo, rimasto intrappolato nella cabina del proprio autocarro a seguito di un grave incidente, salvandolo da sicura morte» — 23 maggio 1996 - Cremona;

al maresciallo ordinario della Guardia di Finanza Francesco Furchì, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con massima decisione ed incurante del grave rischio personale, insieme ad un collega si poneva all'inseguimento di tre malviventi armati che avevano perpetrato una rapina in un supermercato e, ingaggiato con essi un conflitto a fuoco, ne consentiva successivamente l'identificazione e l'arresto» — 21 marzo 1998 - Bari;

all'appuntato della Guardia di Finanza Vincenzo Fusco, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con massima decisione ed incurante del grave rischio personale, insieme ad un collega si poneva all'inseguimento di tre malviventi armati che avevano perpetrato una rapina in un supermercato e, ingaggiato con essi un conflitto a fuoco, ne consentiva successivamente l'identificazione e l'arresto» — 21 marzo 1998 - Bari.

99A6661

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Cava Manara

Con decreto interministeriale n. 953 datato 5 luglio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del demanio pubblico militare a quella dei Beni patrimoniali dello Stato dell'ex Poligono T.S.N. sito nel comune di Cava Manara (Pavia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 553, foglio 5, mappale 39, ed alla partita 1, foglio 5, mappale 200, del N.C.T. ed alla partita 129, foglio 5, mappali 331, 332, 333, del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 8.277 - Ramo difesa esercito.

99A6658

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 agosto 1999

Dollaro USA	1,0791
Yen giapponese	123,37
Dracma greca	325,90
Corona danese	7,4430
Corona svedese	8,7770
Sterlina	0,66700
Corona norvegese	8,3095
Corona ceca	36,360
Lira cipriota	0,57927
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,47
Zloty polacco	4,2757
Tallero sloveno	197,3229
Franco svizzero	1,5986
Dollaro canadese	1,6102
Dollaro australiano	1,6449
Dollaro neozelandese	2,0250
Rand sudafricano	6,6489

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6733

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orudis»

Estratto decreto N.C.R. n. 341 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale ORUDIS, nella forma e confezione: «5%» tubo contenente 30 g di gel per uso cutaneo al 5% e «5%» tubo contenente 50 g di gel per uso cutaneo al 5% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Rhone - Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann n. 2, codice fiscale 08257500150.

Produttore: la produzione e il controllo saranno effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Origgio (Varese), viale Europa n. 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5%» tubo contenente 30 g di gel per uso cutaneo al 5%;

A.I.C. n. 023183130 (in base 10), 0Q3HSU (in base 32);

classe «C»;

«5%» tubo contenente 50 g di gel per uso cutaneo al 5%;

A.I.C. n. 023183142 (in base 10), 0Q3HT6 (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivi: ketoprofene 5 g;

eccipienti: sodio idrossido 1,0 g, glicole propilenico 2,0 g, alcool etilico 95° 10,0 g, idrossietilcellulosa 2,0 g, metile-p-idrossibenzoato 0,15 g, profumo 0,20 g, glicole dietilenico monoetiletere 0,01 g, polietilenglicole glicerol ossistearato 1,0 g, acido citrico anidro 0,33 g, acqua depurata 78,31 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore locale di natura reumatica, traumatica a livello dei muscoli, delle articolazioni, dei tendini e dei legamenti; ad esempio traumi da sport.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6628

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bergamon incolore»

Estratto decreto n. 349 del 21 giugno 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON INCOLORE, con variazione della denominazione in «Clorexidina alcool Bergamon», nella confezione soluzione cutanea flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11729 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: clorexidina digluconato; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farini, 5, Roma, codice fiscale 04545381008.

A.I.C. n. 033260011 (in base 10), 0ZR0HC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.p.a. - Rovigo, laboratorios Casen Fleet s.a. - Autovia De Logrono - Utebo - Zaragoza (Spagna); Farmec di Renato Tabasso & C. s.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a),* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il 45º giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il 180º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, dei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al 45º giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bergamon S.r.l. titolare dell'A.I.C.

99A6629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miodilat»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 321 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale: MIODILAT «Retard» 30 capsule 50 mg - A.I.C. n. 029558018.

Società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti, modifica validità, modifica denominazione confezione.

La composizione è così modificata:
principio attivo invariato;
eccipienti: microgranuli neutri 111,50 mg, saccarosio 9,37 mg, amido di mais 3,13 mg, gomma lacca 9,05 mg, etilcellulosa 1,90 mg, talco 21,00 mg, povidone 1,04 mg.

È altresì autorizzata la riduzione del periodo di validità da 36 a 24 mesi. La denominazione della confezione «Retard» 30 capsule 50 mg viene ora modificata in «50 mg» 30 capsule a rilascio modificato da 50 mg.

99A6630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «OH B12 B1»

Estratto decreto M.C.R. n. 346 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale: OH B12 B1 nelle varie forme e confezioni:

«1000» 5 fiale di polvere liofilizzata per soluzione iniettabile per via intramuscolare + 5 fiale solvente da 2 ml (n. A.I.C. 020450072);

«5000» 3 fiale di polvere liofilizzata per soluzione iniettabile per via intramuscolare + 3 fiale solvente da 2 ml (n. A.I.C. 020450084).

Titolare A.I.C.: società Monsanto italiana p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 8, codice fiscale n. 00798570156.

Modifiche apportate: in sostituzione della denominazione:

OH B12 B1,

è ora autorizzata ha denominazione Tiamina Monsanto.

Confezioni: in sostituzione delle confezioni:

«1000» 5 fiale di polvere liofilizzata per soluzione iniettabile per via intramuscolare + 5 fiale solvente da 2 ml (n. A.I.C. 020450072);

«5000» 3 fiale di polvere liofilizzata per soluzione iniettabile per via intramuscolare + 3 fiale solvente da 2 ml (n. A.I.C. 020450084),

è ora autorizzata ha confezione:

5 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 100 mg/2 ml.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

5 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare da 100 mg/2 ml,

A.I.C. n. 020450096 (in base 10), 0MJ2TJ (in base 32);

classe: «C».

Composizione: la composizione di ogni fiala da 2 ml ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: tiamina cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina B1.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. 020450072 e 020450084 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6631

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rivotril»

Estratto decreto M.C.R. n. 348 del 21 giugno 1999

Specialità medicinale: RIVOTRIL nelle forme e confezioni: 50 compresse 0,5 mg, 30 compresse 2 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11, Milano, codice fiscale 00747170157.

Modifiche apportate:

confezioni: in sostituzione della confezione 50 compresse 0,5 mg viene autorizzata la confezione «0,5 mg» 20 compresse 0,5 mg per uso orale e in sostituzione della confezione 30 compresse 2 mg viene autorizzata la confezione «2 mg» 20 compresse 2 mg per uso orale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,5 mg» 20 compresse 0,5 mg per uso orale;

A.I.C. n. 023159054 (in base 10), 0Q2S8G (in base 32);

classe: «C»;

«2 mg» 20 compresse 2 mg per uso orale;

A.I.C. n 023159066 (in base 10), 0Q2S8U (in base 32);

classe: «C».

Composizione: resta confermata la composizione precedentemente autorizzata.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 023159015 e 023159027, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selectin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 348 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: SELECTIN:

10 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027297011;

20 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027297023.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche così formulata «Prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante dieta ipocolesterolemizzante».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6633

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanaprav»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 349 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: SANAPRAV:

«10» 20 compresse 10 mg - A.I.C. n. 029371010;

«20» 10 compresse 20 mg - A.I.C. n 029371022.

Società Sankyo Pharma Italia S.p.a., via Montecassiano, 157 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche così formulata «Prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante dieta ipocolesterolemizzante».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6634

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aplactin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 350 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: APLACTIN:

«10» 20 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027786019;

«20» 10 compresse 20 mg - A.I.C. n 027786021.

Società Mead Johnson S.p.a., via Paolo di Dono, 73 - 00143 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche così formulata «Prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante dieta ipocolesterolemizzante».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6635

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pravaselect»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 351 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: PRAVASELECT:

10 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027309018;

20 compresse 10 mg - A.I.C. n 027309020.

Società: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche così formulata «Prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante dieta ipocolesterolemizzante».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prasterol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 352 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: PRASTEROL:

10 compresse 20 mg - A.I.C. n. 027776018;

20 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027776020.

Società: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo l'Ema, 7, loc. Ponte a Ema, 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche così formulata «Prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante dieta ipocolesterolemizzante».

99A6637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artaxan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 355 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: ARTAXAN.

Società: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., via Lungo l'Ema n. 7, Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Artaxan» 20 flac.ni orali monodose 1 g, A.I.C. n. 026672055; «Artaxan» 30 cpr. rivestite 1000 mg, A.I.C. n. 026672079; «Artaxan» 30 bustine 1000 mg, A.I.C. n. 026672081, prodotti anteriormente al 9 gennaio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 584 dell'11 dicembre 1998, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dall'8 luglio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6638

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Immuno».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 357 del 13 luglio 1999

Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA IMMUNO:

«25%» 1 flac. 50 ml - A.I.C. n. 010317042.

Titolare A.I.C.: Immuno AG Vienna Industriestrasse 72 - 1220 Vienna (Austria).

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento periodo di validità.

Si autorizza la modifica del periodo di validità: «24 mesi dalla data di preparazione, al riparo dalla luce, conservata a temperatura non superiore a 30 °C».

Il presente provvedimento ha effetto immediato e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Placentex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 359 del 15 luglio 1999

Specialità medicinale: PLACENTEX.

Tutte le confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Mastelli S.r.l., via Bussana Vecchia, 32 - 18032 Sanremo (Imperia).

Oggetto provvedimento dl modifica: modifica di fonte del principio attivo.

Si autorizza la modifica della fonte biologica utilizzata per ottenere il polidesossiribonucleotide (PDRN) sostituendo alla placenta umana lo sperma di trota.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lexil»

Estratto decreto M.C.R. n. 375 del 2 luglio 1999

Specialità medicinale: LEXIL nella forma e confezione: 30 capsule 15/1,5 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale in piazza Durante, 11 - Milano, codice fiscale 00747170157.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione 30 capsule 15/1,5 mg viene autorizzata la confezione 20 capsule 15/1,5 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule 15/1,5 mg;

A.I.C. n. 024045027 (in base 10), 0QXTH3 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una capsula contiene:

principi attivi: bromazepam 1,5 mg, propantelina bromuro 15 mg;

eccipienti: talco 8,5 mg, magnesio stearato 2,5 mg, lattosio q.b. a 280 mg.

Indicazioni terapeutiche: manifestazioni spastico-dolorose, con componente ansiosa, dell'apparato gastro-enterico.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 024045015 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A6641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro-grad Folic»

Estratto decreto MCpR n. 376 del 15 luglio 1999

Specialità medicinale: FERRO-GRAD FOLIC nella forma e confezione: 20 compresse rivestite a rilascio modificato (A.I.C. n. 025042019).

Titolare A.I.C.: società Abbott p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde (Latina), via Pontina km 52, codice fiscale n. 00076670595.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: ogni compressa contiene:

principi attivi: solfato ferroso (pari a mg 105 di ferro elementare) 525 mg, acido ascorbico granulato 90% (pari a mg 500 di acido ascorbico) 555,56 mg, acido folico 350 mcg;

eccipienti:

nucleo: metilacrilato-metilmetacrilato, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, polietilenglicole 8000, cellulosa microcristallina, talco, polietilenglicole 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: etilcellulosa, polietilenglicole 400, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 8000, rosso eritrosina (E-127), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento degli stati di carenza marziale e nella profilassi di concomitanti carenze di acido folico.

Nel trattamento e nella profilassi dell'anemia ipocromica in gravidanza in concomitanza o meno di carenza di acido folico.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse rivestite a rilascio modificato;

A.I.C. n. 025042033 (in base 10), 0RW73K (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 025042019 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

99A6642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro-grad C»

Estratto decreto MCpR n. 377 del 15 luglio 1999

Specialità medicinale: FERRO-GRAD C nella forma e confezione: 30 compresse rivestite a rilascio modificato (A.I.C. n. 022657011).

Titolare A.I.C.: società Abbott p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde (Latina), via Pontina km 52, codice fiscale n. 00076670595.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

ogni compressa contiene:

principi attivi: solfato ferroso (pari a mg 105 di ferro elementare) 525 mg, acido ascorbico granulato 90% (pari a mg 500 di acido ascorbico) 555,56 mg;

eccipienti:

nucleo: metilacrilato-metilmetacrilato, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, polietilenglicole 8000, cellulosa microcristallina, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: etilcellulosa, talco, polietilenglicole 400, idrossipropilmetilcellulosa, E-124, titanio biossido, polietilenglicole 8000, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la terapia marziale delle anemie da carenza di ferro. Nelle anemie dovute a perdite ematiche acute o croniche, a deficiente apporto od assorbimento di ferro, ad aumento del fabbisogno di ferro (accrescimento, gravidanza). Nelle anemie dovute a malattie infettive.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite a rilascio modificato;

A.I.C. n. 022657023 (in base 10), 0PMFZZ (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 022657011 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

99A6643

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed art. 3 del decreto ministeriale 16 ottobre 1998, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento:

Seconda fascia:

settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di diritto pubblico, per la disciplina: Istituzioni di diritto pubblico (II corso di laurea in giurisprudenza).

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A6662

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Modena e Reggio Emilia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia - Sede di Modena:

settore scientifico-disciplinare L16B - Linguistica francese (disciplina lingua francese).

Gli aspiranti al trasferimento del suddetto posto dovranno presentare le proprie domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, direttamente al seguente indirizzo: Facoltà di lettere e filosofia - al preside della facoltà di economia, via Berengario n. 51 - 41100 Modena.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento e la data di maturazione della successiva classe di stipendio, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

99A6598

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria (sede di Reggio Emilia) dell'Università di Modena e Reggio Emilia sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria - Sede di Reggio Emilia:

settore scientifico-disciplinare I27X - Ingegneria economico-gestionale (disciplina economia ed organizzazione aziendale);

settore scientifico-disciplinare H07A - Scienza delle costruzioni (disciplina scienza delle costruzioni).

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, direttamente al sottoindicato indirizzo: Facoltà di ingegneria, viale Allegri n. 15 - 42100 Reggio Emilia.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica; la classe retributiva in godimento e la data di maturazione della successiva classe di stipendio, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

99A6599

COMUNE DI BELFORTE MONFERRATO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BELFORTE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

99A6645

COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CALICE AL CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha adottato il 15 marzo 1999 ed il 27 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,75 per mille;

2) di determinare altresì per l'anno 1999 una aliquota ridotta nella misura del 6,25 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

1) di aumentare per l'anno 1999 a L. 300.000 nei casi in cui l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia occupata da soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito, nell'anno precedente, redditi annui lordi non superiori a L. 10.000.000 purché provenienti da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalidità civile, da pensioni di guerra, da rendita I.N.A.I.L.;

99A6691

COMUNE DI CATANIA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CATANIA ha adottato il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili per l'anno 1999 come segue:

aliquota ordinaria: 4,50 per mille:

1) per l'abitazione principale e pertinenze; queste ultime, quand'anche iscritte distintamente in catasto, sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale intestata allo stesso proprietario.

2) per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Ai fini del beneficio dell'aliquota ridotta nel contratto di locazione deve essere espressamente previsto che l'immobile è adibito ad abitazione principale, oltre alla presentazione di apposita attestazione contenente quanto sopra;

aliquote differenziate:

5,60 per mille: per tutti gli immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze;

7,50 per mille: per gli alloggi non locati. Sono considerati alloggi sfitti le unità classificate nel gruppo catastale «A», ad eccezione della categoria «A/10», utilizzabili a fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto, alla data del 1° gennaio 1999;

aliquota agevolata:

2 per mille: nei confronti dei proprietari che eseguono interventi strutturali volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto anche pertinenziali e sottotetti; nonché nei confronti dei proprietari che effettuano manutenzione straordinaria, ivi compreso il rifacimento delle facciate di immobili ricadenti nel centro storico.

Gli interessati, per beneficiare dell'aliquota agevolata del 2 per mille debbono ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento ministeriale attuativo, nonché alla presentazione di apposita istanza contenente la descrizione degli immobili oggetto dell'intervento.

(Omissis).

99A6646

COMUNE DI CHIUSANICO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CHIUSANICO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili.

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

99A6644

COMUNE DI COLLALTO SABINO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di COLLALTO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire in L. 220.000 annue la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come stabilito dall'art. 3, comma 55, art. 2.

(Omissis).

99A6647

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 14 maggio 1999 concernente «Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno. (Deliberazione n. 71/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti rettifiche:

alla pag. 37, al punto 2.2, alla lettera *a),* al quarto rigo, dove è scritto: «... e la *fluibilità* di risorse naturali ...», leggasi: «... e la *fruibilità* di risorse naturali ...»;

alla pag. 38, al punto 3.2, alla lettera *b),* all'undicesimo rigo, dove è scritto: «... modo sarà *realista* una ...», leggasi: «... modo sarà *realizzata* una ...»;

alla pag. 40, alla prima colonna, al ventesimo rigo, dove è scritto: «... di imprese in *contese* locali ...», leggasi: «... di imprese in *contesti* locali ...».

99A6665

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **508.000**
- semestrale .... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **416.000**
- semestrale .... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **115.500**
- semestrale .... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **107.000**
- semestrale .... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **273.000**
- semestrale .... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **106.000**
- semestrale .... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **267.000**
- semestrale .... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.097.000**
- semestrale .... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **982.000**
- semestrale .... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035